



COMUNE DI VALGUARNERA  
( Provincia di Enna )

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 164 DEL 08/10/2012

OGGETTO: Dismissione e recesso partecipazione alla Società Sicilia Ambiente S.p.A.

| COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE                | PRESENTE                            | ASSENTE                             |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>LEANZA SEBASTIANO SINDACO</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE ANZIANO</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE</i>         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>DRAIA' ELEONORA ASSESSORE</i>             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <u>3</u>                            | <u>1</u>                            |

**Regolarità Tecnica** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico  
All. n. ( 2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

**Regolarità Contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario  
All. n. ( 3 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladodici, il giorno otto, del mese di ottobre, ore 18,00, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Dott. Alfredo Verso

**VISTO** l' O.R.E.L.;

**VISTA** la L.R. n° 44/91;

**Visto**, l'art.12 della L.R. 30/00;

**Visto**, lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

**Vista**, la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10 ;

**Vista**, la proposta, a firma congiunta, del Responsabile Settore Tecnico e Affari Generali (1) ..

**Preso atto** che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 )

**Preso atto** che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3 )

**Ritenuto** che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

**Sentito** il parere favorevole del Segretario Generale;


Ad unanimità di voti espressi in forma palese, legalmente resi ed accertati

### **DELIBERA**


- 1) Approvare la proposta, a firma congiunta, del Responsabile Settore Tecnico e Affari Generali (allegato 1), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, costituendo formale proposta di deliberazione, da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Letto, approvato e sottoscritto

**L'Assessore Anziano**  
Valerio Caltagirone



**Il Segretario Generale**  
Alfredo Verso



**Il Sindaco**  
Sebastiano Leanza





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**( PROVINCIA DI ENNA )**  
**UFFICIO TECNICO**

**OGGETTO : Dismissione e recesso partecipazione alla Società Sicilia Ambiente S.p.A.**

***Proponenti : il Responsabile del Settore Tecnico e il Responsabile del Settore Affari Generali su direttiva del Sindaco***

**Vista** la direttiva del Sindaco, giusta nota prot. 187/S del 31/05/2012 con la quale si chiede di predisporre tutti atti necessari alla dismissione delle quote azionarie possedute nella Società Sicilia Ambiente S.p.A in quanto sono venute meno le finalità istituzionali che ne hanno motivato l'adesione;

**Considerato** che l'art. 3 della Legge n. 244 del 24/12/2007 al comma 27 prevede che :  
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

*(comma così modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, poi dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009);*

**Che** l'art. 3 della Legge n. 244 del 24/12/2007 al comma 28 prevede :

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

*(comma così modificato dall'articolo 19, comma 2, legge n. 102 del 2009);*

**Che** l'organo competente per partecipazione, mantenimento o recesso da Società risulta essere il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 "Organizzazione dei servizi pubblici locali – partecipazione dell'Ente a società di capitali";

**Che** l'art. 3 della Legge n. 244 del 24/12/2007 al comma 29 prevede :

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

*(comma così modificato dall'articolo 71, comma 1, legge n. 69 del 2009);*

### Visti :

- l'art 2, comma 28, della legge 23 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che stabilisce che ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31 - 32 - 33 del D.Lgs 267/2000. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nulla ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata; il comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.
- l'art. 3 - ter della Legge 27/02/2009, n. 14 di conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 che recita: "All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, al primo periodo, dopo le parole: «è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa» sono inserite le seguenti : «per gestire il medesimo servizio» e, al secondo periodo, le parole : «A partire dal 1 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1 gennaio 2010»;

**Considerato** che il Comune detiene partecipazioni nella Società Sicilia Ambiente

S.p.A., non quotata in borsa;

**Preso atto** che, per la definizione delle finalità istituzionali attribuite al Comune, si deve fare riferimento a quanto disposto o previsto:

a) *dalla Costituzione* secondo cui:

- i Comuni sono Enti autonomi con proprie funzioni (art. 114);
- ai Comuni sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie o conferite (art.118);
- Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118);

b) *dal Libro Verde sui servizi di interesse generale della Commissione delle Comunità Europee* del 21.5.2003, che al punto 17 precisa quanto segue: l'espressione "servizi di interesse economico generale " è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato di Roma; essa è definita nel trattato o nella normativa derivata; tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico; il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione; tuttavia, Il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico;

c) *dal D.Lgs. n. 267/2000* secondo cui:

- in base all'art. 13, comma 1, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- in base all'art 112, comma 1, gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

- dall'art. 13 D.L. 223 / 2006, convertito con la Legge n. 248 / 2006 e modificato dalla Legge n. 99 / 2009, in base al quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

Tutto ciò premesso, dato atto che la Società Sicilia Ambiente S.p.A. è partecipata dal Comune di Valguarnera Caropepe , si

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) l'autorizzazione al recesso dalla Società Sicilia Ambiente S.p.A.
- 2) autorizzare i Responsabili dei settori, ognuno per la propria competenza, ad attivare tutti gli adempimenti consequenziali.
- 3) Trasmettere la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Consiglio Comunale costituendo la stessa proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI  
Dott.ssa Silvana Arena

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Arch. Nicolò Mazza

Visto : IL SINDACO  
Sebastiano Leanza



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. ( 2 )**

**OGGETTO: Dismissione e recesso partecipazione alla Società Sicilia Ambiente S.p.A.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 08-10-2012

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Dott.ssa Silvana Arena

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Nicolò Mazza



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. ( 3 )**

**OGGETTO: Dismissione e recesso partecipazione alla Società Sicilia Ambiente S.p.A.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 8-10-2012

Il Responsabile del Settore  
Dott. Francesco Vicari



**COMUNE DI VALGUARNERA  
( Provincia di Enna )**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 16/4 del 08/10/12, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 10-10-2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE